# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ——

(N. 919)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica
(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1984

Modifica dell'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746, in materia di concorsi per la nomina ad uditore giudiziario

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge si propone di consentire la copertura delle vacanze nel ruolo organico della magistratura di mano in mano che esse si verificano in modo da evitare, nell'attuale situazione di grave appesantimento dei carichi di lavoro in molti uffici giudiziari non più fronteggiabile con una diversa distribuzione del personale, che si protragga indefinitamente nel tempo il divario tra unità previste in organico ed unità in servizio, divario che la vigente normativa, introdotta con la legge n. 746 del 1978, sinora non è mai riuscita ad eliminare.

A tal uopo si rende necessario modificare la disposizione dell'articolo 1 dell'anzidetta legge, prevedendo che nella determinazione dei posti da mettere a concorso si possa tener conto non soltanto dei posti già disponibili e delle vacanze dell'anno in cui il concorso stesso è stato indetto e di quelle dell'anno successivo, bensì anche delle vacanze che si verificheranno nel biennio seguente.

Si ritiene di non dover richiedere in proposito il parere del Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, giacchè il predetto organo, nella seduta del 24 gennaio 1984, ha deliberato proponendo che nell'anzidetta determinazione si possa tener conto delle vacanze che si verificano nel triennio successivo all'anno in cui è stato indetto il concorso.

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere di spesa.

### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

### Articolo unico.

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nel ruolo entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei tre anni successivi.